



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (safeguarding rules) che recepisce le disposizioni di cui al D.Lgs. n.36 del 28.2.2021 e al D.Lgs. n. 39 del 28.2.2021

Il modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (MOG) ed il codice di condotta vengono redatti nel rispetto dei Principi Fondamentali emanati in materia dalla Giunta Nazionale del Coni n.255/2023 e delle Linee Guida per l'adeguamento alle politiche di Safeguarding emanate dalla F.I.N. in conformità alle disposizioni normative sopra richiamate

Sommario:

MODELLO	ORGANIZZATIVO	E DI CONTROLLO I	DELL'ΔΤΤΙΛΙΤΔ'	SPORTIVA
MODELLO	CHUMINIZAMITYO	LUICONINOLLO		SPUNITY

Principi generali	2
Diritti e doveri	2
Condotte rilevanti	2
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni	3
Dovere di segnalazione	4
Contrasto dei comportamenti lesivi	4
Tutela dei minori	5
Uso degli spazi comuni	5
Trasferte	5
Tutela della privacy	5
Obblighi informativi e altre misure	6
Disposizioni finali	6
CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA	
DI GENERE E DI OGNI ALTRA DISCRIMIZAZIONE	7

Principi generali

Il presente "Modello organizzativo e di Controllo" (di seguito anche "Modello") disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Il presente "Modello" viene redatto al fine di perseguire:

- a) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specie se minori, garantendone l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzandone le diversità;
- b) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- c) l'individuazione e l'attuazione da parte della Società di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding;
- d) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- e) l'informazione dei tesserati sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi.

Diritti e doveri

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

Condotte rilevanti

- 1. Ai fini del presente modello, si intendono comportamenti rilevanti:
- per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, perpetrato anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui percosse di qualsiasi entità o natura, soffocamento, o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o
 con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato.
 Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o
 indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
 - 2- Sono adottate misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata, in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità telematiche, informatiche, sul web, attraverso messaggi, e-mail, social network, o altro canale di comunicazione, blog, o programmazione o alterazione di sistemi di intelligenza artificiale ed altre tecnologie informatiche.

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, la Società nomina un *Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.*

- Il "Responsabile Safeguarding" è tenuto a:
- a) vigilare sulla corretta applicazione e aggiornamento del "Modello" e del "Codice di Condotta";
- b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c) rispettare gli obblighi di riservatezza;
- d) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento del "Modello" e del "Codice di Condotta" ritenute opportune al fine di risolvere le criticità riscontrate;
- Il Safeguarding una volta ricevuta la segnalazione orale o scritta inviata alla casella di posta elettronica

comunicata all'atto della nomina, può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- invitare ad audizione ogni soggetto, anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;
- richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti, allenatori e in genere ad ogni tesserato.

La Società si impegna a garantire il pieno sostegno e la collaborazione al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, riconoscendo l'importanza fondamentale del suo ruolo nella tutela dei diritti e della dignità di tutti i suoi membri.

Dovere di segnalazione

Chiunque venga a conoscenza delle condotte rilevanti sopra indicate che coinvolgano i tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al "Responsabile Safeguarding".

La Società ed il responsabile Safeguarding garantiscono la riservatezza della segnalazione, dei contenuti della stessa, delle identità del segnalante e del segnalato che dovranno necessariamente essere indicate ai fini dell'esame della segnalazione, nonché della documentazione allegata alla stessa o successivamente raccolta o elaborata.

Il segnalante può far pervenire la propria segnalazione:

- all'indirizzo mail del Responsabile Safeguarding" avv.silviadamico@gmail.com
- per posta facendo pervenire una busta con la dicitura RISERVATA/PERSONALE all'indirizzo di studio dell'avvocato Silvia D'Amico comunicato alla società all'atto della nomina.

Durante l'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione, potranno essere adottate apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Verranno sanzionati gli abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

La segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

Pertanto, è vietato:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria;
- l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Le parti coinvolte nella segnalazione saranno informate delle conclusioni dell'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione (fatta salva la garanzia dell'anonimato dell'eventuale vittima o segnalante, laddove prevista per legge) e delle conseguenti azioni intraprese.

Nel caso in cui la situazione oggetto della segnalazione configuri un reato, si procederà nel rispetto delle disposizioni normative.

Contrasto dei comportamenti lesivi

Per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, la Società può irrogare sanzioni da modulare in base al rilievo ed alla gravità della violazione commessa e a seconda del ruolo e della responsabilità dell'autore.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in considerazione: a) del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dolo del comportamento relativo all'azione/omissione; b) dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e delle funzioni svolte, c) della gravità del pericolo creato e dell'entità del danno creato, d) della presenza di circostanze attenuanti o aggravanti e dell'eventuale corresponsabilità di altri soggetti.

I comportamenti sanzionabili tenuti da coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la società, anche di volontariato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere ricondotti a:

- violazione o mancata attuazione delle disposizioni del presente Modello,
- violazione o mancata attuazione del codice di condotta,
- l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile Safeguarding,
- false o infondate segnalazioni,
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti della società,
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante,
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le condotte saranno sanzionate, a seguito dell'esame di ciascun illecito, in base alla loro natura ed alla loro gravità tramite richiamo verbale, ammonimento scritto, sospensione, cessazione del rapporto con la società.

Tutela dei minori

La Società quando instaura un rapporto di lavoro, a prescindere dalla forma, con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti con minori è tenuta ad acquisire preventivamente copia del Certificato del Casellario Giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Uso degli spazi comuni

Non è consentito l'accesso agli spogliatoi a soggetti esterni o genitori/accompagnatori se non previa autorizzazione da parte della Società e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate con età inferiore ai 6 anni o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

Trasferte

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, ai tesserati/e dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti, gli istruttori o altri accompagnatori. Durante le trasferte è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, in modo da garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi condotta rilevante indicata nel presente modello.

Tutela della privacy

- 1. Ai fini del tesseramento, a tutti gli atleti (o coloro che esercitano la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci della Società deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
- 2. I dati raccolti devono essere gestiti secondo le disposizioni del GDPR ed i dati sensibili (quali l'origine razziale o etnica, opinioni politiche, credo religioso, appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, salute, vita sessuale o orientamento sessuale) possono essere trattati solo previo consenso scritto dell'interessato, salvi i casi di legge.

- 3. La Società, previo consenso scritto dell'interessato, può pubblicare fotografie ritraenti i tesserati durante eventi sportivi purché non lesive del decoro e della dignità della persona.
- 4. La documentazione, sia cartacea che digitale, raccolta dalla società contenente i dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita o accidentale divulgazione, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato, al titolare del trattamento dei dati personali ed all'autorità garante per la protezione dei dati personali nel rispetto del GDPR e nei casi nel medesimo indicati.
- 5. È prevista un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

Obblighi informativi e altre misure

- 1. La Società è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.
- 2. La Società deve informare i propri tesserati o eventualmente chi esercita la responsabilità genitoriale o i soggetti a cui è affidata la cura degli atleti e coloro che a qualsiasi titolo intrattengano rapporti con la società, anche di volontariato, dell'adozione sia del presente modello e delle sue successive modiche o integrazioni che del codice di condotta. La Società dovrà indicare altresì il nominativo e i contatti del Responsabile nominato contro gli abusi, violenze e discriminazioni.
- 3. La Società, in considerazione della gravità delle segnalazioni, comunicherà le medesime al Safeguarding Office della Federazione sportiva di competenza, nonché alle autorità competenti.

Disposizioni finali

- 1- Il presente modello organizzativo e di controllo per l'attività sportiva si applica ai tesserati della società e a tutti coloro che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la società, rapporti di lavoro o di volontariato, a prescindere dalla forma contrattuale, dalla normativa di riferimento o dal fatto di essere o meno tesserati.
- 2- L'obiettivo da perseguire consiste nel promuovere una cultura e un ambiente inclusivo, accogliente e positivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, garantendone l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzandone le diversità;
- 3- Il modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva viene pubblicato sul sito internet della Società, affisso presso la sede nonché comunicato al Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding e al Responsabile nominato dalla Società contro gli abusi, violenze e discriminazioni.

Dell'adozione e dell'aggiornamento del Modello è data notizia presso la sede della Società e nella rispettiva home page. Il modello, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ed è aggiornato con cadenza almeno quadriennale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente modello e nel codice di condotta si rimanda alla normativa indicata a pag. 1 del presente modello.





CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE - (Safeguarding Policy)

I destinatari del presente Codice di condotta sono:

- a) i tesserati della società,
- b) tutti coloro che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la società, rapporti di lavoro o di volontariato, a prescindere dalla forma contrattuale, dalla normativa di riferimento o dal fatto di essere o meno tesserati.

I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani atleti e atlete nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti tesserati per la Società Sportiva Dilettantistica.

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con allievi e tesserati minorenni, sono obbligati a rispettare il Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.

Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno spaziare dall'ammonimento fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione; potrebbero, inoltre, essere previsti momenti di formazione e sensibilizzazione finalizzati a ricordare i principi etici promossi dalla Società cui è necessario ispirare le proprie attività ed azioni.

La società si impegna infine garantire un ambiente sicuro rispettoso ed inclusivo per tutti i partecipanti.

Pertanto il presente codice si pone l'obiettivo di stabilire i compiti, le responsabilità e i comportamenti attesi da parte di tutti coloro i quali siano a diverso titolo coinvolti nelle attività della società.

Principi generali

- 1- La Società promuove il rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte nelle attività della società senza discriminazioni di alcun genere e si impegna a trattare tutti con cortesia, gentilezza e rispetto evitando l'impiego di linguaggio offensivo o di comportamenti intimidatori o abusivi.
- 2- La Società pone al primo posto la sicurezza, il benessere fisico e mentale di tutti i partecipanti adottando misure appropriate per prevenire abusi, molestie o qualsiasi condotta che possa arrecare nocumento alla personalità e alla dignità dei partecipanti.
- 3- La Società si impegna a rispettare i diritti e le opinioni altrui favorendo un ambiente in cui ciascuno sia libero di esprimere opinioni, preoccupazioni o segnalare condotte inappropriate o illecite.
- 4- La Società promuove una comunicazione chiara, aperta e rispettosa con tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nelle attività della società quali partecipanti, genitori, colleghi e, in generale, con tutti i componenti della comunità sportiva, mantenendo la riservatezza e il rispetto della privacy delle persone coinvolte ed evitando la divulgazione non autorizzata di informazioni personali o comunque sensibili.
- 5- La Società si impegna a promuovere comportamenti professionali appropriati in tutte le interazioni con i partecipanti, evitando qualsiasi forma di contatto fisico non conforme ai principi enunciati nel presente codice. A tale scopo la Società pone grande rilevanza a comportamenti trasparenti e rispettosi, richiedendo che vengano evitate situazioni che possano essere percepite come sospette o inappropriate.

Principi di comportamento specifici e impegni dei destinatari del codice di condotta

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta, in ragione degli ambiti di propria competenza, si impegnano a rispettare i principi di comportamento sopra illustrati ed in particolare a:

- 1. rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti i tesserati coinvolti, indipendentemente dalla loro età, origine etnica, nazionalità, sesso, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All'allenatore e/o istruttore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti dei tesserati;
- 2. attenersi alle regole e ai principi sopra enunciati in tutte le fasi delle attività;
- 3. **incoraggiare e promuovere** il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo;
- 4. **non assumere o tollerare** comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività;
- 5. **non tollerare o prendere parte** ad attività o condotte illegali o di abuso o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
- 6. **sostenere e incoraggiare** sempre i giovani atleti valorizzandoli, a prescindere dai risultati ottenuti, promuovendo la cultura dell'impegno e del sano divertimento;
- 7. trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- 8. educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- 9. aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
- 10. **rispettare** il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e considerare una priorità il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i tesserati;
- 11. combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
- 12. ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i tesserati;
- 13. **rispettare e non umiliare** o sminuire i tesserati o i loro sforzi durante una gara, una partita o una sessione di allenamento;
- 14. **non agire** in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- 15. non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
- 16. **non avere** atteggiamenti nei confronti dei minori che, anche sotto il profilo psicologico, possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- 17. **non intraprendere** attività sessuali o avere un rapporto sessuale con tesserati di età inferiore ai 18 anni e **non fare** commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
- 18. **non avere** relazioni con minorenni che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso:

- 19. non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
- 20. garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità dei tesserati, in particolare degli atleti minorenni;
- 21. lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni tesserato;
- 22. **non compiere** mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
- 23. **intessere** relazioni proficue con i genitori dei tesserati al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;
- 24. accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure:
- 25. garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo tecnico-sportivo o qualsiasi altra considerazione;
- 26. **organizzare** il lavoro, le partite, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da ridurre qualsiasi possibilità di rischio;
- 27. **rispettare** la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili che dovranno essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- 28. **evitare** di svolgere, in luogo del minore, attività di carattere personale che possa portare a termine da solo;
- 29. garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro tesserato, adulto);
- 30. evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
- 31. non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
- 32. **non acquisire**, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza del relativo consenso sottoscritto dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
- 33. **segnalare** eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva;

Mirano, 28.11.2024

Responsabile Safeguarding